

**DECRETO MINISTERO DELLE  
POLITICHE AGRICOLE E  
FORESTALI - 13 12 2001  
Disposizioni Applicative al  
Regolamento (CE) n. 1760/2000 -  
Titolo II. Etichettatura Carni Bovine.**

**in G.U. n. 23 del 28-1-2.002**

**sommario**

Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3.

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
E FORESTALI**

Visto il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, ed in particolare il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e all'abrogazione del precedente Regolamento (CE) n. 820/97;

Visto il Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Vista la nota n. 22600 del 30 agosto 2000 con la quale, in conformità dell'art. 20 del sopracitato Regolamento n. 1760/2000 del Parlamento e del Consiglio e' stato notificato alla Commissione UE che il Ministero delle politiche agricole e forestali e' designato quale "Autorità competente" ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie relative all'etichettatura delle carni bovine;

Visto il decreto ministeriale del 30 agosto 2000 con il quale sono state fornite "Indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine";

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale 30 agosto 2000 che prevede, tra l'altro, l'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali per gli organismi indipendenti designati, dagli operatori o dalle organizzazioni, ai controlli ai fini dell'etichettatura della carne bovina nonché il monitoraggio delle attività delle organizzazioni autorizzate all'etichettatura delle carni bovine con informazioni facoltative nell'ambito di un disciplinare approvato dal Ministero medesimo;

Visto, inoltre, l'art. 15 del decreto ministeriale 30 agosto 2000 che affida la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine al Ministero delle politiche agricole e forestali in collaborazione con le regioni e province autonome;

Visto il parere della Commissione etichettatura, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 30 agosto 2001, espresso in data 6 settembre 2001;

Ritenuto opportuno stabilire la durata temporanea delle autorizzazioni rilasciate ai citati organismi indipendenti di controllo;

Considerato, altresì che, per una maggiore efficacia dell'attività di monitoraggio e di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, e' necessario che gli stessi organismi indipendenti autorizzati a svolgere controlli nell'ambito dei disciplinari approvati, nonché gli operatori e le organizzazioni autorizzate ad etichettare la carne bovina, forniscano alcune informazioni sulla loro attività di controllo e sull'organizzazione di filiera;

**Decreta:**

**Art. 1.**

L'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 30 agosto 2000, agli organismi indipendenti, rispondenti ai criteri fissati dalla norma europea EN 45011 e designati dagli operatori o dalle organizzazioni, ai controlli ai fini dell'etichettatura della carne bovina con informazioni facoltative nell'ambito di un disciplinare approvato dal Ministero medesimo, ha validità triennale e prima della scadenza deve essere riconfermata previa presentazione di un nuovo piano dei controlli.

**Art. 2.**

1. Gli organismi indipendenti autorizzati ai controlli devono comunicare, entro quarantotto ore, le inadempienze riscontrate durante il controllo sull'applicazione del disciplinare, i relativi provvedimenti adottati e le misure correttive suggerite per ripristinare la corretta attività, nonché segnalare al Ministero delle politiche agricole e forestali, alla regione competente, alla organizzazione di etichettatura le eventuali violazioni alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

2. Gli stessi organismi indipendenti devono trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo svolta contenente almeno i seguenti elementi:

- a) elenco soggetti controllati per ciascun segmento di filiera, data del controllo, nome dell'ispettore;
- b) frequenze dei controlli;
- c) elenco ispettori e numero ispezioni per ispettore;
- d) elenco delle non conformità riscontrate e provvedimenti adottati.

### **Art. 3.**

Le organizzazioni in possesso di disciplinari di etichettatura delle carni bovine, approvati ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 30 agosto 2000, devono trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati sintetici della banca dati e gli elenchi dei partecipanti ai diversi segmenti della filiera.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il Ministro: Alemanno

---

#### **note**

---

.....